

Publicato il 28/07/2016

N. 00280/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00590/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 590 del 2016, proposto da:

Federazione Italiana della Caccia - Federazione della Caccia Regione Piemonte, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale del Piemonte, Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione dei Migratoristi Italiani, Comprensorio Alpino Ca To1, Comprensorio Alpino Ca To2, Comprensorio Alpino Ca To3, Comprensorio Alpino Ca To4, Comprensorio Alpino Ca Cn1, Comprensorio Alpino Ca Cn2, Comprensorio Alpino Ca Cn4, Comprensorio Alpino Ca Cn5, Comprensorio Alpino Ca Cn7, Ambito Territoriale di Caccia Atc Al1, Ambito Territoriale di Caccia Atc Al4, Ente Produttori Selvaggina, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Scaparone e Federico Burlando, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14;

contro

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulietta Magliona e Chiara Candiolo, con domicilio eletto in Torino, via Meucci, 1;

e con l'intervento di

ad opponendum:

L.A.C. Lega per l'abolizione della caccia, L.A.C. Lega per l'abolizione della caccia – Sezione Piemonte, Fondazione per l'ecospiritualità onlus, Pro Natura Torino onlus, L.A.V. Lega anti vivisezione onlus, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Fenoglio e Mia Callegari, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via Susa, 35;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016 n. 21-3140, recante "Art. 18, l. 157/1992. Art. 40, l.r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2016/2017 e delle relative Istruzioni operative supplementari" e dei connessi allegati, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 14 aprile 2016, nelle parti in cui: 1) vietano la caccia alla pernice bianca, alla allodola ed alla lepre variabile; 2) definiscono il periodo di caccia per le specie tortora, quaglia, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e cervo; 3) restringono il carniere giornaliero rispetto alla previsione della "Guida per la stesura dei calendari venatori" ISPRA in relazione alle specie tortora, quaglia, beccaccia; 4) vietano la caccia alle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2016 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare:

che non appare fondato il primo motivo, attinente alla mancata partecipazione delle associazioni venatorie e degli organi di gestione dei comprensori alpini, poiché la Regione ha dimostrato di aver consentito la presentazione di osservazioni da parte di associazioni ed organizzazioni riconosciute ai sensi della legge n. 157 del 1992 (doc. 1, 2, 3 e 4 della difesa regionale);

che la prospettata questione di incostituzionalità dell'art. 39 della legge regionale n. 26 del 2015 (in relazione al divieto di caccia per le specie pernice bianca, allodola, lepre variabile) dovrà essere compiutamente esaminata nella fase del merito;

che appaiono legittime le limitazioni al carniere giornaliero e stagionale per le specie tortora, quaglia e beccaccia, poiché le linee-guida ISPRA prescrivono quantità massime di prelievo, rispetto alle quali non può negarsi alla Regione la facoltà di prevedere riduzioni;

che appare altresì legittima l'articolazione del calendario per le specie tortora, quaglia, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e cervo, rispetto alle quali la Regione si è sostanzialmente conformata ai

suggerimenti formulati dall'ISPRA;
che, viceversa, risulta ingiustificato (anche secondo la leale ammissione della difesa regionale) il mancata inserimento nel calendario venatorio delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente, tutte incluse tra le specie cacciabili ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 e delle linee-guida ISPRA;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) accoglie in parte l'istanza cautelare e sospende l'efficacia del calendario venatorio approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016 n. 21-3140, limitatamente alla mancata inclusione delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente, ordinando alla Regione Piemonte di provvedere alla relativa regolamentazione entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Fissa per la prosecuzione della fase cautelare la camera di consiglio del 15 settembre 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Savio Picone

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO